

334/1/IX LEG. RG

**Interrogazione ai sensi dell'art. 124 del Regolamento Interno al Presidente della Giunta Regionale – Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario**

OGGETTO: *Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativa alla fornitura di parti di ricambio e di pneumatici e servizio di revisione per tutti gli autoveicoli di proprietà dell'ASL NA2 Nord in dotazione alle strutture. Procedura cottimo fiduciario. Aggiudicazione.*

Il sottoscritto consigliere regionale Gennaro NOCERA

**PREMESSO**

- che l'Asl Na2 Nord ha indetto gara per cottimo fiduciario per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti gli autoveicoli di proprietà dell'ASL Na2 Nord per l'anno 2013, eventualmente prorogabile per un altro anno;
- che quindi oggetto dell'appalto come riportato all'art. 1 del capitolato tecnico è *"l'affidamento del servizio di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria (parti meccaniche, elettriche, carrozzeria, ecc.)"*
- che a seguito di aggiudicazione dell'appalto alla ditta Ambrosino Massimo corrente in Bacoli, la seconda in graduatoria Tecnauto Chianese Srl proponeva ricorso al Tar Campania – Napoli, I sezione;
- che la seconda in graduatoria **lamenta la mancanza dell'autorizzazione regionale per immissione in atmosfera per attività inquinanti da parte della ditta Ambrosino Massimo**, in quanto oggetto dell'appalto sono anche le lavorazioni di carrozzeria, per le quali si necessita ai sensi del T.U. (Testo Unico) Ambiente dell'autorizzazione alla immissione in atmosfera;

**CONSIDERATO**

- che con ordinanza n. 1463/12 il Tar Campania ha *"Ritenuto che il danno lamentato dalla società ricorrente può trovare rimedio, senza pregiudizio per l'interesse pubblico, mediante una sollecita decisione della controversia con la*

fissazione della discussione ad una prossima udienza”, fissando alla prossima e vicina data del 23 gennaio 2013 l’udienza di merito;

- che il nuovo codice del processo amministrativo all’art. 55 afferma che “il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, **se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito**”;
- che sarebbe stato auspicabile che l’Amministrazione (anche in considerazione della prossima e vicina data dell’udienza di merito) attendesse l’esito del procedimento amministrativo, al fine di evitare possibili situazioni di danno all’Erario per l’illegittima aggiudicazione, con conseguente risarcimento del danno a carico dell’Asl;
- che, invece, con provvedimento n. 4117 del 20 novembre 2012, a firma del Direttore dell’Economato, l’Asl Na 2 Nord, non solo ha stipulato il relativo contratto con la ditta Ambrosino Massimo, ma ha omesso di informare la ricorrente dell’avvenuta stipula del contratto medesimo, informativa dovuta per legge al fine di consentire la proposizione del ricorso per “*motivi aggiunti*”;

## INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale – Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario on. Stefano Caldoro quali iniziative intende assumere al fine di rimuovere in *vulnus* per la collettività derivante dal risarcimento del danno dovuto alla società esclusa illegittimamente dall’aggiudicazione, stante la evidente situazione di pericolo per l’utenza dovuta all’affidamento di lavorazioni ad una ditta sprovvista dell’autorizzazione regionale per l’immissione in atmosfera derivante da attività inquinanti.

Gennaro Nocera

